

Danno biologico e micropermanenti

DANNO MORALE

Liquidazione danno morale: non rilevano fatti e avvenimenti sopravvenuti

mercoledì 20 aprile 2022

di Palmieri Alessandro Professore associato di Diritto privato comparato nell'Università degli Studi di Siena

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza resa il 13 aprile 2022, n. 12060, in sintonia con un precedente del 2001, ha ribadito che la liquidazione del danno morale deve effettuarsi con riferimento al momento dell'evento dannoso ed alle caratteristiche dello stesso, escludendo qualsiasi incidenza di fatti ed avvenimenti successivi, ivi compresa la morte del soggetto leso.

Cassazione civile, sez. VI - 3, ordinanza 13 aprile 2022, n. 12060

È approdata per la seconda volta in Cassazione la controversia risarcitoria promossa dal guidatore di un furgone, anche in nome del figlio minore che con lui viaggiava, per ottenere il risarcimento dei danni da entrambi subiti a seguito della collisione con un altro veicolo lungo un tratto autostradale. E, come nella precedente occasione, il verdetto della corte territoriale non ha retto al vaglio di legittimità. Per una migliore comprensione dell'ordinanza resa il 13 aprile 2022 dalla sesta sezione civile, è opportuno ripercorrere la vicenda processuale. Il giudice di prime cure reputava che le somme già corrisposte al padre e al figlio coinvolti nel sinistro fossero idonee a coprire i pregiudizi dai medesimi subiti. In particolare, essendo il conducente deceduto in corso di giudizio per cause indipendenti dalle lesioni riportate nell'incidente stradale, l'importo liquidato a suo favore, a titolo di danno biologico e di danno morale, era determinato assumendo come riferimento la sua sopravvivenza effettiva dopo il sinistro, e non già l'aspettativa di vita del medesimo. I suoi eredi proponevano appello, invocando una stima meno penalizzante del quantum, ma il gravame veniva respinto. A questo punto veniva adita la Suprema Corte, che valorizzava le censure concernenti la voce rappresentata dal danno morale; il collegio giudicante, muovendo dal presupposto che il danno morale, ove dimostrato, è risarcibile autonomamente, senza che ciò comporti alcuna duplicazione risarcitoria, sanciva che il giudice di merito non può limitarsi a liquidare la componente «sofferenza soggettiva» mediante applicazione automatica di una quota proporzionale del valore del danno biologico, né procedere alla riduzione, anche questa automatica, dell'importo corrispondente a quella del danno biologico commisurato alla durata della vita effettiva del danneggiato, ma deve preliminarmente verificare se e come tale specifica componente sia stata allegata e provata dal soggetto che ha azionato la pretesa risarcitoria, provvedendo successivamente – in caso di esito positivo della verifica – ad adeguare la misura della reintegrazione del danno non patrimoniale, indicando il criterio di «personalizzazione» adottato, che dovrà risultare coerente logicamente con gli elementi circostanziali ritenuti rilevanti a esprimere l'intensità e la durata della sofferenza psichica (Cass. civ., sez. III, 13 ottobre 2017, n. 24075).

Il giudice del rinvio provvedeva pertanto a una differente commisurazione del danno morale. Ma nemmeno tale statuizione risultava soddisfacente per gli appellanti, i quali bussavano ancora alle porte del Supremo Collegio.

La doglianza che ha fatto breccia, determinando la nuova rimessione delle parti al cospetto dei giudici d'appello, è quella che investiva il mancato apprezzamento del carattere istantaneo del danno morale. Orbene, tra i vari fattori che il giudice del rinvio doveva prendere in considerazione rientrava, come si è visto, la "durata" della sofferenza psichica. Sennonché non si poteva far leva su questo parametro per tornare a una soluzione già scartata dalla Cassazione, vale a dire quella che conferiva rilievo decisivo all'ampiezza dell'intervallo temporale tra lo stabilizzarsi dei postumi e la morte del danneggiato. In altri termini, non è consentito equiparare la durata della sofferenza interiore alla durata della vita residua del soggetto leso, perché tale operazione porterebbe ineluttabilmente all'esito che si voleva scongiurare (determinando, per giunta, un intollerabile discostamento dal dictum della Cassazione; si ricordi che, in caso di ricorso per cassazione avverso la pronuncia del giudice di rinvio per violazione della precedente statuizione di annullamento, il sindacato della Suprema Corte si risolve nel controllo dei poteri propri del suddetto giudice: sul punto si veda Cass. civ. sez. Unite, 3 settembre 2020 n. 18303).

Per rimediare ai fraintendimenti del giudice del rinvio, l'odierna decisione richiama – e dichiara senza mezzi termini di condividere – un precedente di circa due decenni addietro che ebbe a pronunciarsi sul momento di verifica della componente del danno non patrimoniale consistente nella "sofferenza patita dalla sfera morale del soggetto leso".

Al riguardo, si asserì che tale momento va identificato con quello in cui l'evento dannoso si realizza. Occorre, comunque, tener conto, della natura istantanea o permanente dell'illecito, come pure della sua reiterazione. E, in punto di liquidazione del pregiudizio, si specificò che anch'essa "deve effettuarsi con riferimento al momento dell'evento dannoso ed alle caratteristiche indicate, mentre non incidono su di essa fatti ed avvenimenti successivi, quale la morte del soggetto leso" (Cass. civ. sez. III, 9 agosto 2001, n. 10980).

Proprio quest'ultima affermazione assurge a principio di diritto, che dovrà caratterizzare il terzo round dinanzi alla corte territoriale. Il Supremo Collegio, invero, ha inquadrato le statuizioni rinvenibili nel precedente testé menzionato all'interno dell'orientamento che, senza mai apertamente sconfessare la configurazione unitaria del danno non patrimoniale a suo tempo patrocinata dalle sezioni unite (Cass. civ. sez. Unite 11 novembre 2008, n. 26872, Cass. civ. sez. Unite 11 novembre 2008, n. 26973, Cass. civ. sez. Unite 11 novembre 2008, n. 26974, Cass. civ. sez. Unite 11 novembre 2008, n. 26975), ha sottolineato la marcata autonomia delle sue componenti, accentuando la dicotomia tra vulnus alla dimensione dinamico-relazionale e sofferenza interiore (si veda, ad esempio, Cass. civ. sez. III, 10 novembre 2020, n. 25164, dove si sottolinea che il danno morale è autonomo e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore, non relazionale e insuscettibile di accertamento medico-legale, perciò meritevole di un compenso a sé stante al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi; con l'ulteriore precisazione che un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale è quello della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva, nel senso che tanto più grave risulti la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consente di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico-relazionale conseguente alla lesione stessa). Di talché, nel caso di lesione della salute non costituisce duplicazione risarcitoria la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della prima (Cass. civ. sez. III, ord. 4 novembre 2020, n. 24473).

Va tenuto altresì presente che la liquidazione in via equitativa del danno morale soggettivo – quale autonoma voce di pregiudizio non patrimoniale – è suscettibile di rilievi in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione, solo se difetti totalmente di giustificazione o si discosti sensibilmente dai dati di comune esperienza,

o sia fondata su criteri incongrui rispetto al caso concreto o radicalmente contraddittori, ovvero se l'esito della loro applicazione risulti particolarmente sproporzionato per eccesso o per difetto (Cass. civ. sez. lav., ord., 3 novembre 2021 n. 31358).

Un risvolto applicativo di questa differenziazione può cogliersi con riferimento al danno non patrimoniale derivante da lesione del bene salute definito da premorienza. Allorché si tratta di elargire agli eredi il ristoro idoneo a compensare il pregiudizio alla salute risentito dal soggetto invalido che sia medio tempore deceduto per causa diversa dalla menomazione, è destinata a valere soltanto per il "danno biologico" la regola per cui l'ammontare del risarcimento va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella statisticamente probabile (con una liquidazione che, diversamente da quanto prospettato dalle tabelle milanesi, va effettuata seguendo criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio, e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti: così Cass. civ., sez. III, ord. 29 dicembre 2021, n. 41933).

Riferimenti normativi:

Art. 2059 c.c.

Copyright © - Riproduzione riservata



Copyright Wolters Kluwer Italia
Riproduzione riservata